



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA n. 18/2017 da reg.

OGGETTO: TAGLIO - MANUTENZIONE AREE VERDI, PIANTAGIONI, SIEPI, ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI CHE PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE. NORME A CUI ATTENERSI PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Atteso che in alcuni tratti di strade pubbliche, siano esse Provinciali, Comunali e/o di uso pubblico, il transito risulta insicuro a causa della vegetazione (rami, arbusti, ecc.) che dalle proprietà private pertinenti si protendono sul suolo pubblico, compromettendo la visibilità per la sicurezza del transito veicolare;

Accertato che in molti fossi privati limitrofi alle strade pubbliche lo scorrimento dell'acqua piovana e irrigua non avviene più correttamente a causa dell'intasamento degli stessi;

Preso atto dei nubifragi e delle precipitazioni nevose occorse nella passata stagione autunnale/invernale che si sono abbattuti sul territorio della Provincia di Torino e constatato che il conseguente riversarsi di acque meteoriche provenienti in modo cospicuo da strade laterali (comunali, vicinali ed accessi) è causa di potenziale pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli;

Considerato che alcune piante anche di alto fusto radicate al di fuori della proprietà delle strade urbane ed extraurbane del territorio di questo Comune, per lo più in non buone condizioni vitali e con rami aggettanti sulla sede viabile, possono rappresentare, in caso di vento o neve, un grave pericolo per la viabilità;

Tenuto conto che lungo le tratte di strade Provinciali di competenza, la presenza di piantagioni e colture agricole a distanza non regolamentare, specialmente in prossimità di curve ed intersezioni, risultano una potenziale causa di sinistri e comportano quindi un aumento per la sicurezza degli utenti della strada;

Visti i vari esposti verbali di privati cittadini, da cui si evince che, nella maggior parte delle vie cittadine, alberi e cespugli di diverse proprietà, sporgendo sulla pubblica via creano disagi e disturbi di vario genere;

Constatato che per le motivazioni sopra esposte si vengono a creare delle situazioni di pericolo;

Verificato che i proprietari sono tenuti alla manutenzione delle piantagioni, allo sfondo degli alberi, dei rami compresi nella fascia a protezione delle strade, al taglio delle siepi, degli arbusti ed erbacce radicati sulle loro proprietà nonché dei fossi pertinenti le strade pubbliche;

Verificato altresì che il provvedimento in oggetto presenta i caratteri della indifferibilità ed urgenza;

Visti in particolare gli artt. 16-17-18-19-20-29-30 e 31 del Decreto Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni per quanto riguarda gli obblighi a carico dei proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade e le modalità circa le distanze da osservare per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni, ecc. in prossimità di strade e tutto ciò al fine esclusivo riferito, alla salvaguardia della pubblica incolumità;



Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 18 del Vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 50 e 54 decreto legs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Richiamata la nota di precisazione in merito alle aree di piantagione delle colture agricole in fregio alle strade provinciali del 25.08.2008 prot. 560897/08 trasmessa dal Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, pervenuta ed acquisita in data 27.08.2008 al ns. prot. 4073;

Viste le ns. precedenti Ordinanze pari oggetto n. 4/2005 del 26.01.2005; n. 6/2010 del 28.06.2010; n. 8/2013 del 20.09.2013 e n. 12/2014 del 01.09.2014;

Vista l'ulteriore e recente nota prot. 136679/12.6 del 13.11.2017 pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino - Area Lavori Pubblici ed acquisita in data 15.11.2017 al ns. prot. n. 5058, con la quale si segnala la necessità di emissione di nuova ordinanza, che disponga nei confronti dei proprietari frontisti di strade sul territorio comunale l'adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione instabile, invitando nel caso di specie quest'Amministrazione ad adottare eventuali atti di propria competenza;

Ritenuto, opportuno in via cautelativa, al fine di evitare gli inconvenienti sopra descritti, emettere apposita ordinanza di richiamo ai proprietari frontisti per il rispetto della norma legislativa,

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE SUINDICATE, PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO, DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE O COMUNQUE **ENTRO E NON OLTRE IL 28.02.2018:**

- 1) AL TAGLIO DELLE ERBACCE, DEI ROVI, DEGLI ARBUSTI, DEI RAMI CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE E CHE: 1) NASCONDONO LA SEGNALETICA O CHE NE COMPROMETTONO LA LEGGIBILITA' DALLA DISTANZA E DALLA ANGOLAZIONE NECESSARIA, 2) RESTRINGONO/DANNEGGIANO LE STRADE O INTERFERISCANO IN QUALSIASI MODO CON LA CORRETTA FRUIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLE STRADE;
- 2) AL TAGLIO DEGLI ALBERI PRESENTI SUL PENDIO, PER LO PIU' PICCOLI ROVERI, CHE SIA CON LA CRESCITA DELL'APPARATO RADICALE, SIA CON LE SOLLECITAZIONI TRASMESSE DAL FUSTO AL TERRENO, POSSONO PROCURARE IL ROTOLAMENTO DI PIETRE E/O DETRITI SULLA SEDE STRADALE;
- 3) VERIFICARE PER I TRATTI DI STRADA INTERESSATI, A MONTE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, LA STABILITA' DELLE RIPE CON MESSA IN ATTO DI INTERVENTI DI DISGAGGIO MIRATI AD IMPEDIRE LO SCOSCENDIMENTO DEL TERRENO E CONSEGUENTE CADUTA DI MASSI O DI ALTRO MATERIALE SULLA STRADA;
- 4) ALLA REGOLARE POTATURA E MANUTENZIONE DELLE SIEPI RADICATE SUI PROPRI FONDI E CHE CAUSANO RESTRINGIMENTI, INVASIONI E QUANT'ALTRO POSSA IMPEDIRE O LIMITARE LA VISIBILITA' E IL TRANSITO SULLE STRADE PUBBLICHE CONFINANTI E/O NON SI TROVI A DISTANZA REGOLAMENTARE DALLE STESSE, PROVVEDENDO ALLO SMALTIMENTO DEI RELATIVI SFALCI E POTATURE A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI;
- 5) ALLA PULIZIA E DISALVEO DEI FOSSI COSTEGGIANTI LE STRADE PUBBLICHE, RIPRISTINANDO LE LIVELLETTE-PENDENZE ORIGINARIE, PREDISPONENDO LE NECESSARIE OPERE DI REGIMAZIONE, GRIGLIE ED ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI ALLA CONFLUENZA CON STRADE PROVINCIALI;



- 6) ALLA RIMOZIONE DI ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO CHE POSSA CADERE SULLA SEDE STRADALE DAI PROPRI FONDI PER EFFETTO DI INTEMPERIE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA;
- 7) AD EFFETTUARE LE NECESSARIE VERIFICHE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE;
- 8) AD ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI E GLI ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE QUALSIASI DANNEGGIAMENTO, PERICOLO O LIMITAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA CORRETTA FRUIBILITA' DELLE STRADE CONFINANTI CON I PROPRI FONDI;
- 9) ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE FASCE DI RISPETTO DELLA DISTANZA DALLA STRADA PER LO SFRUTTAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DA COLTURE E PIANTAGIONI AGRICOLE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE.

Per tutti i casi in cui i proprietari non ottemperino nei termini previsti il Comune provvederà direttamente a far eseguire i lavori a mezzo del proprio personale e/o di ditte specializzate.

Le spese conseguenti saranno poste a carico degli inadempienti mediante esazione coatta.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o alle stesse equiparate.

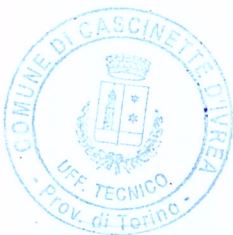
Incarica il personale della Polizia Locale e di tutte altre forze di Polizia, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso per:

- Incompetenza;
- Eccesso di potere;
- Violazione di legge

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a TORINO o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 20 novembre 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(**Dott. Arch. Roberto COMINETTO**)

Visto:

IL SINDACO: (Ing. Piero OSENGA)

